

Fabbricati Rurali

Il 26 luglio 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha firmato il *decreto* che determina le modalità di inserimento dei fabbricati rurali oggetto delle domande di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 (classe "R") e D/10.

Questo decreto sostituisce integralmente il precedente DM 14 settembre 2011, rimangono valide le istruzioni fornite dall'Agenzia del Territorio con circolare n. 6/T del 22 settembre 2011.

Di seguito i punti di maggior interesse del decreto:

I fabbricati rurali, diversi da quelli censiti nella categoria catastale D/10, devono essere iscritti con un'apposita annotazione.

Ad esclusione dei fabbricati già censiti come D/10, la domanda di variazione catastale è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità delle costruzioni destinate ad uso sia abitativo, sia strumentale.

Ai fini del riconoscimento della ruralità è necessaria la presentazione di un'autocertificazione, contenente la dichiarazione che l'immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda i requisiti di ruralità previsti.

Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e notificato al soggetto interessato. Dalla notifica decorrono i 60 giorni utili per l'eventuale presentazione del ricorso in Commissione.

La presentazione delle domande di variazione, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione, producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale sia quello del 1° ottobre 2012.